

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

AVVISO DI ATTUAZIONE

Obiettivo specifico 2.2

AZIONE 2-INTERVENTO CODICE 222202

“Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”

(Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139)

QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

Tabella 1: Quadro sintetico dell'intervento

CODICE INTERVENTO	222202
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 54, 55, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/ Organismi Intermedi

Indice

1	DEFINIZIONI	4
2	OBIETTIVO SPECIFICO.....	5
3	FINALITÀ DELL'AVVISO, AZIONI ED OPERAZIONI ATTIVABILI	5
4	AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AVVISO.....	5
4.1	Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo).....	6
4.2	Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)	6
4.3	Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale).....	7
4.4	Misura del contributo pubblico	7
4.5	Spesa massima ammissibile	8
5	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO	8
5.1	Modalità di partecipazione all'Avviso	9
5.2	Ricevibilità della domanda di sostegno.....	11
5.3	Caratterizzazione del richiedente	11
5.3.1	Criteri di ammissibilità generali e del soggetto richiedente.....	11
5.3.2	Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate	14
5.3.3	Requisiti di ammissibilità della spesa.....	15
6	DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	22
6.1	Caratterizzazione della spesa	22
7	VARIAZIONI, VERIFICHE E CONCESSIONI	23
7.1	Integrazioni o variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno	23
7.2	Tempi di esecuzione, proroghe e varianti	23
7.3	Trattamento delle domande di pagamento e modalità di erogazione del contributo.....	24
7.4	Obblighi e responsabilità del beneficiario.....	24
8	DISPOSIZIONI FINALI	26
8.1	Altre disposizioni	26
9	DOCUMENTI.....	26
9.1	Modelli allegati all'Avviso	26

1 DEFINIZIONI

- **Impresa acquicola:** un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- **Impresa di pesca:** un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Prodotti della pesca e dell'acquacoltura:** i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- **Settore della pesca e dell'acquacoltura:** il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura.
- **Piccola pesca costiera:** attività di pesca praticate da:
 - pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca:** si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- **Tipologia di Intervento:** i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione:** una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Investimento:** per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- **Soggetto attuatore dell'intervento:** Autorità di Gestione (AdG).
- **PNSA:** Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- **PPC:** Piano di Produzione e Commercializzazione.
- **SNAI:** la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale:** un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo:** un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

2 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e possono sostenere il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 possono sostenere la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3 FINALITÀ DELL'AVVISO, AZIONI ED OPERAZIONI ATTIVABILI

La finalità dell'azione "*Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura*" è quella di sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori dei settori della commercializzazione (cfr. vendita diretta con esclusione della vendita al dettaglio) e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*codice intervento 222202*).

L'azione, attraverso l'intervento: "*Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
222202	54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro 66 - Altro (economico) – Investimenti produttivi

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AVVISO

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente Avviso contribuisce all'attuazione dell'azione 2 dell'obiettivo specifico 2.2 ed in particolare l'intervento di codice **222202**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Avviso è fissata in € **12.000.000,00 (dodicimilioni/00)**, eventuali economie derivanti dall'istruttoria o maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente Avviso, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Qualora si dovessero verificare economie derivanti dall'attività istruttoria o da incrementi nella disponibilità finanziaria assegnata all'obiettivo specifico, tali risorse aggiuntive potranno essere impiegate per il sostegno delle istanze dichiarate ammissibili all'esito del presente bando e non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile dell'Azione (RdA) è la Dott.ssa Roberta Cafiero Dirigente PEMAC 4.

Responsabile del procedimento per l'ammissione al finanziamento e per la fase di realizzazione dell'operazione, è il Dott. Antonio Iezzi funzionario dell'Ufficio PEMAC 4.

4.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammessi a presentare istanza di sostegno i seguenti soggetti:

Tabella 3: Soggetti ammissibili

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
222202	• Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE¹;

4.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti ammissibili a contributo le operazioni che prevedono investimenti per:

- la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;
- l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti;

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento:

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza. L'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti mediante l'acquisto di macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore). Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti obbligatori per lo svolgimento dell'attività previsti dal diritto unionale o nazionale.

¹ 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

55 Investimenti nelle condizioni di lavoro. L'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute ed il miglioramento dell'igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero). Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti obbligatori per lo svolgimento dell'attività previsti dal diritto unionale o nazionale.

66-Altro (economico) Investimenti produttivi. L'operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine l'operazione sostiene investimenti produttivi mediante l'ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che:

- contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro
- sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848;
- portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

4.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Avviso trova applicazione su tutto il territorio nazionale.

4.4 Misura del contributo pubblico

In conformità a quanto previsto dall'art. 41, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1139, l'aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'operazione.

In deroga a quanto sopra nella tabella seguente si riportano le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto.

Tabella 4: Deroche all'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Aliquota massimo di intensità di aiuto
2	Le operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'art.15 del Reg. (UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all'art.8, paragrafo 2, lett. b) del Reg. (UE) 1379/2013	75%
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100%

14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100%
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75%
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75%
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60%

In conformità a quanto previsto dall'art. 41, par. 3, del Reg. (UE) 2021/1139, nel caso in cui un'operazione rientri nell'ambito di più di una delle righe di cui sopra si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

4.5 Spesa massima ammissibile

La spesa massima ammissibile per la realizzazione delle attività progettuali è fissata complessivamente in € **3.000.000,00** mentre quella minima è fissata in € **150.000,00**. Tale valore costituisce la spesa totale ammissibile su cui applicare l'aliquota di intensità di aiuto spettante.

L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario. Ciascun richiedente, nell'ambito del presente Avviso, può presentare una sola istanza di finanziamento.

DOMANDA DI SOSTEGNO

5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

Per la partecipazione al presente Avviso pubblico i soggetti interessati devono far pervenire l'istanza di finanziamento e tutta la documentazione ad essa inerente entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana su cui è avvenuta la pubblicazione del relativo comunicato.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data si intende protratta al successivo primo giorno feriale

L'istanza e tutta la documentazione ad essa inerente devono essere inoltrate, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo PEC all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede unicamente la data di invio della PEC.

Nell'oggetto della PEC il proponente deve indicare la seguente dicitura: **“Avviso Azione 2 – Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA 2021-2027 - Intervento di codice 222202 - Decreto direttoriale n.261048 del 10.06.2025 - INDICAZIONE DEL NOME DEL PROPONENTE”**

Sono considerate irricevibili le domande pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC aoo.pemac@pec.masaf.gov.it entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data ultima per la presentazione delle istanze sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21-27, all'indirizzo <https://www.feampa.it/>

5.1 Modalità di partecipazione all'Avviso

Per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- la domanda di sostegno, debitamente compilata e redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1 "istanza di ammissione al finanziamento" contenente le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- l'Allegato 2, contenente le informazioni tecniche, debitamente compilato;

Il richiedente deve valorizzare la tabella riportata nell'Allegato 2 al presente Avviso dove sono indicate le operazioni per le quali concorre. Deve inoltre riportare, a pena di esclusione, nella tabella relativa agli indicatori di risultato di cui al par. 4.16 delle Disposizioni Attuative i valori previsionali di progetto e quelli di Infosys (Tabella A2.5.4) in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di progetto.

- titoli di disponibilità, debitamente registrati, dei terreni, degli immobili, delle strutture e degli specchi acquei oggetto di intervento da cui si evinca la disponibilità di tali beni alla data di presentazione della domanda di sostegno; all'atto di presentazione della domanda di pagamento del SAL o del Saldo del contributo, a pena dell'inammissibilità della domanda, il titolo di disponibilità deve avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fatto salvo il caso in cui il titolo sia costituito da concessione; nel caso di concessione, qualora al momento della presentazione della domanda di pagamento relativa all'anticipo, al SAL o al Saldo del contributo la stessa non garantisca il rispetto del citato vincolo di stabilità il beneficiario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa in assenza della quale la domanda è ritenuta inammissibile;
- ove l'immobile o l'impianto siano di proprietà di terzi deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli resa secondo il modello allegato 3;
- elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post) costituiti da planimetria, prospetti, sezioni, dettaglio di particolari costruttivi, in caso di costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi;
- layout dei macchinari e delle attrezzature, redatto in modo da distinguere la situazione preesistente all'intervento da quella da conseguire attraverso esso, in caso di acquisizione di essi;
- dichiarazione di congruità dei costi resa secondo il modello di cui all'allegato 4 completa di:

- preventivi di spesa corredati della documentazione che comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante e del progettista relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura;
 - nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata anche dal tecnico progettista;
- copia degli ultimi 3 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate e delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 conformemente all'allegato 5 (da produrre anche se negativa), sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, attestante l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, licenze, valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento; in tale dichiarazione il tecnico dovrà asseverare che tutti i permessi necessari sono stati ottenuti e, pertanto, l'immediata cantierabilità dell'opera;
 - dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato 6, per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti che il beneficiario non rientra nei criteri di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, secondo il modello allegato 7;
 - dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesta che i dati riportati in tutti gli elaborati presentati (tecnici, economico-finanziari ed altro) a sostegno della fattibilità ed esecutività del progetto corrispondono alla reale situazione di fatto dell'impresa e allo sviluppo imprenditoriale della stessa che si tende ad ottenere con gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale presentata secondo il modello allegato 8;
 - scheda di autovalutazione secondo il modello allegato 9.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti digitalmente dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

Qualora il richiedente e il tecnico progettista non firmino digitalmente i documenti di competenza, si dovrà allegare copia dei documenti d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di sostegno deve essere presentata da un soggetto tra quelli riportati al paragrafo 3.

Nel caso in cui questi abbia forma societaria dovrà essere prodotto anche:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli

impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno

Nel caso in cui siano presenti spese già sostenute al momento della presentazione della domanda dovrà essere prodotto anche:

- computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- copia delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato.

5.2 Ricevibilità della domanda di sostegno

Il Responsabile di Azione (RdA) si occupa di verificare la ricevibilità della domanda in conformità a quanto previsto dal par. 4.2.4 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27, cui si rinvia.

Le domande saranno protocollate con numerazione univoca e progressiva.

Per eseguire il controllo il RdA potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie.

Le domande ritenute irricevibili non accedono alla successiva verifica di ammissibilità.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

5.3 Caratterizzazione del richiedente

Il Responsabile di Azione (RdA) si occupa di verificare anche l'ammissibilità della domanda in conformità a quanto previsto dal par. 4.2.5 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27, cui si rinvia; a tal fine, per eseguire il controllo il RdA potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità generali, relativi alle operazioni, soggettivi e relativi alla spesa, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

5.3.1 Criteri di ammissibilità generali e del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura e/o commercializzazione dei propri prodotti ((cfr. vendita diretta con esclusione della vendita al dettaglio);
3. avere sede legale ovvero operativa sul territorio nazionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020 e di non essere inserito nel registro debitori del MASAF;
6. non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento a valere sul FEAMPA 21-27;
7. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D. Lgs. n. 231/2001,;
8. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
9. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori

su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali

o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

10. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

5.3.2 Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

- 1. l'operazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27 2021/1139;
- 2. l'operazione è coerente con i macroobiettivi MO3 ed MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA);
- 3. l'operazione rientra negli interventi ammissibili di cui al presente Avviso;
- 4. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- 5. l'operazione non è materialmente completata o pienamente attuata prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno;
- 6. la progettazione è di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;

7. se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
8. l'operazione deve essere realizzata su terreni, immobili o strutture di cui il beneficiario dimostri la disponibilità (proprietà, affitto, concessione o altri titoli di possesso legalmente riconosciuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno; all'atto di presentazione della domanda di pagamento del SAL o del Saldo del contributo il titolo di disponibilità deve avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 fatto salvo il caso in cui il titolo sia costituito da concessione. Nel caso di concessione, qualora al momento della presentazione della domanda di pagamento relativa al SAL o al Saldo del contributo la stessa non garantisca il rispetto del citato vincolo di stabilità, il beneficiario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa in assenza della quale la domanda è ritenuta inammissibile; nel caso in cui nell'investimento è previsto anche l'acquisto di un terreno ovvero immobile, il richiedente dovrà essere in possesso di almeno un preliminare di compravendita;
9. l'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000;
10. dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base dell'indice di indebitamento calcolato come rapporto tra totale dell'investimento e il capitale proprio. La condizione è rispettata quando il valore è minore o uguale a 4. L'indice di indebitamento deve esser dimostrato con relazione resa dal beneficiario. I dati cui fare riferimento per il rispetto del citato indice sono desumibili dal bilancio dell'esercizio antecedente la domanda di sostegno. Per le imprese di nuova costituzione, il luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale effettivamente versato risultante dall'atto costitutivo e/o in Camera di Commercio, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio l'indice si desume da un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.
Qualora la condizione non sia già dimostrata con la presentazione della domanda, è data facoltà all'impresa, a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dalla citata inclusione, di migliorare i propri indici di bilancio attraverso un aumento dei mezzi propri da approvare a cura dell'organo deputato per legge. La prova del miglioramento degli indici deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

5.3.3 Requisiti di ammissibilità della spesa

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento

finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario, che alle richieste di erogazione presentate all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Reg. (UE) n. 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature, che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;

Le spese presentate e rimborsate al beneficiario del contributo a valere sul PN FEAMPA non possono ricevere altri contributi pubblici a valere sul bilancio europeo, nazionale ovvero regionale.

SELEZIONE DELLE ISTANZE

Superata la ricevibilità e l'ammissibilità, le istanze vengono sottoposte alla fase di valutazione.

La presente fase di valutazione si sostanzia nell'assegnazione di un punteggio sulla base della griglia di criteri specifici di seguito riportati e viene attuata dalla Commissione di valutazione designata in conformità ai contenuti del par. 4.2.6 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27, cui si rinvia e da intendersi qui integralmente riportati,

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) è compreso tra "0" (il valore "0" potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva è pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro della griglia di selezione, come anche quello finale, deve essere approssimato alla seconda cifra decimale; Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo quelle che raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40.

Tabella 5: Criteri di selezione

pa				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R2=Piccola C=0,95 R1=Media C=0,9	20	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 $0 < R4 \leq 2$ C=0,5 R4>2 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5>1 C=1	0,5	
SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	10	
SR7	Il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o di trasformazione all'interno della stessa impresa (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	0,5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,85 Q1=bassa C=0,75	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/PT PG>0,5*PT C=1	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5	

Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0,5	
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0,5	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,5	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1≥2 C=1	5,5	
SO2	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera (O2)	O2=SI C=1 O2=NO C=0	0,5	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	2	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti (O4)	O4=SI C=1 O4=NO C=0	5	
SO5	L'iniziativa è attuata da nuova impresa (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	0,5	
TOTALE			100	

I criteri di selezione riportati nella precedente Tabella 5 saranno valutati sulla base delle declaratorie di seguito riportate:

Tabella 6: Nota metodologica sui criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n.

		2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,25$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,50$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1 < R5 \leq 2$; $C=0,50$ $2 < R5 \leq 3$; $C=0,75$ $3 < R5 \leq 4$; $C=1$ $R5 > 4$
SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo
SR7	Il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all'interno della stessa impresa	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all'interno della stessa impresa
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore medio quando non è del tutto rispondente alle, esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti a carattere innovativo (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto.

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.3 operazioni: 54, 55, 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg. (UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di operazioni attivate ad es. 1 op. C=0; 2 op. C=0,5; 3 op. C=1
SO2	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori rispetto al costo totale dell'investimento escluso le risorse finanziarie per le spese generali
SO4	L'iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti
SO5	L'iniziativa è attuata da nuova impresa	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa è attuata da una nuova impresa

Gli esiti della fase di valutazione sono sintetizzati in una apposita nota ufficiale contenente anche la graduatoria finale di merito.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria stanziata dal presente Avviso.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane²

Il Responsabile di Azione o la commissione di valutazione tenuto conto dei punteggi attribuiti in fase istruttoria procede alla stesura della **graduatoria provvisoria**. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione e comunicate le modalità per l'istanza di riesame. Per la puntuale disciplina della graduatoria provvisoria si rinvia ai contenuti del par. 4.2.7 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

Pubblicata la graduatoria provvisoria e trascorso il termine di 10 giorni in mancanza di richieste di riesame, ovvero a seguito della decisione circa l'eventuale istanza di riesame, la graduatoria diviene definitiva salvo i termini di impugnazione.

Il Responsabile di Intervento procede alla stesura della **graduatoria definitiva** contenente almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo della domanda;
2. titolo dell'operazione;
3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
5. l'importo totale della spesa ammessa;
6. l'importo del finanziamento;
7. l'importo a carico del beneficiario;
8. tempo di realizzazione dell'operazione (da crono programma);

La graduatoria definitiva contiene altresì l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi. La graduatoria definitiva, approvata con apposito decreto, viene sottoposta agli organi di controllo e successivamente pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21-27, all'indirizzo <https://www.feampa.it/>.

A chiusura della fase istruttoria ed a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il RdA elabora gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari.

Tali atti di concessione sono verificati dal RdI ed adottati/emessi dall'organo preposto dell'Amministrazione con Decreto del Direttore Generale. Per la puntuale disciplina degli atti di concessione del sostegno si rinvia ai contenuti del par. 4.2.12 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

² Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dalla Direzione Generale del MASAF e notificato a mezzo PEC al Beneficiario.

Entro e non oltre 10 giorni dalla notifica a mezzo PEC del decreto di concessione, il beneficiario del finanziamento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- dichiarazione di accettazione del finanziamento e di responsabilità alla conclusione dell'investimento entro il termine indicato nel cronoprogramma;
- (ove previsto) dichiarazione di accollo delle ulteriori spese, fino alla completa realizzazione e funzionalizzazione dell'investimento;
- copia delle conferme d'ordine delle forniture ammesse a preventivo;
- (ove previsto) copia della lettera d'incarico ai professionisti selezionati (Progettista, revisore dei conti, etc) riportante le generalità (nome, cognome, codice fiscale, titolo professionale, recapito postale, telefonico e di posta elettronica certificata) con allegata fotocopia del relativo documento di riconoscimento.

Le copie degli atti succitati dovranno essere prodotte in conformità al DPR 445/2000

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

6 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

6.1 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili a valere sul presente Avviso le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Acquisto di terreni;
- d) Acquisto di edifici;
- e) Locazione finanziaria;
- f) Ammortamento;
- g) Spese generali.

Maggiori dettagli relativi alle su indicate tipologie di spesa sono riportate nel relativo Allegato 11 al presente Avviso. Con riferimento alle spese per lavori si richiede la trasmissione del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche utilizzato per la redazione del computo metrico di progetto dell'investimento redatto dal tecnico progettista ovvero, in alternativa, l'indicazione del link da cui scaricare il citato documento.

Per tutto quanto non previsto in tema di ammissibilità della spesa nel presente Avviso e nelle citate Disposizioni Attuative si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN

FEAMPA 2021-2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 5 febbraio 2018, n. 22 concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, nelle more dell'adozione di quello relativo all'attuale Programmazione 2021-2027.

7 VARIAZIONI, VERIFICHE E CONCESSIONI

7.1 Integrazioni o variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Con riferimento alle integrazioni o variazioni presentate dal richiedente spontaneamente si rinvia ai contenuti del par. 4.2.9 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

7.2 Tempi di esecuzione, proroghe e varianti

Tempi di realizzazione/esecuzione del progetto/intervento

A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare all'AdG l'avvenuto inizio dei lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'allegato 10 sottoscritta dal richiedente e trasmessa all'Amministrazione a mezzo PEC.

I progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in cui l'intervento riguardasse anche la realizzazione di progetti strutturali (opere e impianti), gli interventi dovranno essere conclusi entro 18 mesi.

I termini suddetti comprendono il completamento fisico delle opere, investimenti e/o acquisti preventivati e l'esecuzione dei relativi pagamenti e acquisti nonché l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività.

In conformità a quanto previsto sul punto dal Manuale, la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione, utilizzando il SIGEPA, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove previsto.

Proroghe

Per quanto concerne la disciplina delle proroghe si rinvia ai contenuti del par. 4.2.16 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

Recesso o rinuncia

Per quanto concerne la disciplina del recesso dagli impegni assunti ovvero della rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni si rinvia ai contenuti del par. 4.2.17 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

Varianti

Per quanto concerne la disciplina delle varianti in corso d'opera si rinvia ai contenuti del par. 4.2.15 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

7.3 Trattamento delle domande di pagamento e modalità di erogazione del contributo

Per quanto attiene al trattamento delle domande di pagamento e le modalità di erogazione dei contributi (cfr. richiesta anticipo, richiesta acconti intermedi e richiesta saldo) si rinvia ai contenuti dei parr. da 4.2.22 a 4.2.25 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati e a quanto disciplinato sul punto dalle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 5 febbraio 2018, n. 22 concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, nelle more dell'adozione di quello relativo all'attuale Programmazione 2021-2027.

7.4 Obblighi e responsabilità del beneficiario

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente Avviso, sono tenuti a:

- rispettare la relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. Tale periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione così come previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;

- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione all'Amministrazione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG ad esibire la documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA;
- ai sensi dell'art. 50 del Reg. UE 2021/1060
 - fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esporre, per le operazioni sostenute dal FEAMPA il cui costo totale non supera € 100.000,00, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Fondo; esporre per le operazioni sostenute dal FEAMPA il cui costo totale supera € 100.000,00, targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. UE 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- ad utilizzare l'immobile o la struttura esclusivamente per le finalità dell'operazione;
- a presentare in sede di accertamento tecnico finale, la perizia asseverata del tecnico incaricato attestante l'avvenuta misurazione delle aree e dello stato dei luoghi con strumenti di precisione, il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente, l'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la verifica dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori, nel caso di opere a terra.
- Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 65 del Reg. UE 2021/1060, per un periodo di 5 anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica, a:
 - 1) non cessare o trasferire l'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
 - 2) non effettuare cambi di proprietà di quanto finanziato che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - 3) non effettuare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali;

4) (nel caso di imbarcazione) annotare il vincolo di stabilità, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare dell'apposito Registro e non è possibile destinarla ad attività di pesca professionale, quantunque siano trascorsi i 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica.

Le condizioni sopra descritte per la stabilità dell'operazione non si applicano - e quindi lo Stato membro non è tenuto a rimborsare il contributo - qualora si verifichi la cessazione dell'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto di quanto sopra è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Per quanto concerne la disciplina della stabilità ex art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, del periodo di non alienabilità e dei vincoli di destinazione si rinvia ai contenuti del par. 4.2.14 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

Qualora il beneficiario contravvenga al rispetto degli obblighi assunti attraverso la candidatura al finanziamento potrà incorrere nella revoca dello stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

8 DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Avviso, incluse le eventuali proroghe e varianti, le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente Avviso, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

DOCUMENTAZIONE

9 DOCUMENTI

9.1 Modelli allegati all'Avviso

I seguenti allegati sono resi disponibili sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21-27, all'indirizzo <https://www.feampa.it/>

- Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;
- Allegato 2 – contenente le informazioni tecniche, debitamente compilato - Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per opere e modifiche strutturali;
- Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di congruità dei costi;
- Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'elenco delle autorizzazioni necessarie;
- Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per informativa antimafia
- Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 11 par. 6) del Reg. (UE) n. 2021/1139 attestante assenza delle situazioni elencate ai paragrafi 1 e 3 del medesimo articolo;
- Allegato 8 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla veridicità degli elaborati presentati;
- Allegato 9 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'autovalutazione;
- Allegato 10 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvio lavori;
- Allegato 11 – Tipologia di spese ammissibili
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- Disposizioni Attuative - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2 “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”;
- Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 21-27 approvato e adottato con Decreto n. 0060081 del 07/02/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.